

defento 15 luglio 2009
n. 4427/2009

2



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso r.g.n.1644 del 2009 proposto in appello da Sistema Parcheggio srl, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi e Ludovico Villani con domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via Asiago 8/2,

contro

Italia Nostra ONLUS, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Petretti, Carlo Raggi, Raniero Raggi, con domicilio eletto in Roma alla via degli Scipioni 268 presso l'avv. Alessio Petretti,

Legambiente ONLUS, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Petretti, Carlo Raggi, Raniero Raggi, con domicilio eletto in Roma alla via degli Scipioni 268 presso l'avv. Alessio Petretti,

e nei confronti di

Comune di Genova, in persona del l.r.p.t., non costituitosi,

Provincia di Genova, in persona del l.r.p.t., non costituitasi,

Regione Liguria, in persona del l.r.p.t., non costituitasi,

ASL 3 Genovese, in persona del l.r.p.t., non costituitasi,

Associazione WWF Italia ONG ONLUS, in persona del l.r.p.t., non costituitasi,

Ministero per i Beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., non costituito,

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito,

per l'annullamento

della sentenza del TAR Liguria- Genova, sezione prima, n.2190 del 2008 resa tra le parti, concernente approvazione del progetto per la realizzazione del parcheggio pubblico interrato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio con controricorso di Italia Nostra ONLUS e Legambiente ONLUS nonché l'appello incidentale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla udienza pubblica del 16 giugno 2009 il Consigliere Sergio De Felice;

Visto il Dispositivo di sentenza n. 580 del 18/6/09;

Uditi gli avvocati delle parti Gerbi e Raggi, come da verbale di causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Italia Nostra Onlus e Legambiente Onlus impugnavano gli atti riguardanti la approvazione del progetto definitivo del parcheggio interrato da realizzare sulla spianata dell'Acquasola, adottato dal settore urbanistica del Comune di Genova con atto dell'8.8.2008, unitamente a tutta una serie di atti pregressi, tra i quali l'autorizzazione della Soprintendenza di Genova del 27.5.2005, la nota della Provincia di Genova del 7.5.2007, delibere comunali presupposte a decorrere dall'anno 1987 fino all'anno 2002, delibere n. 1690 del 2002 e n. 39 del 2007

della Giunta e del Consiglio della Regione Liguria, deducendo i vizi di violazione di legge e eccesso di potere sotto svariati profili, per un totale, tra ricorso originario e motivi aggiunti, di quattordici motivi di censura.

Il giudice di primo grado, dopo avere respinto una eccezione di inammissibilità per difetto di interesse attuale e parzialmente rigettato la eccezione di tardività con riguardo ad atti presupposti, accoglieva la eccezione di irricevibilità per quanto riguarda gli atti a contenuto localizzativo, risalenti addirittura all'anno 1990 e comunque alla delibera comunale n. 115 del 2005 e n. 1690 del 2002 della Giunta regionale.

Il primo giudice, inoltre, riteneva fondati e accoglieva i primi due motivi di ricorso, il primo dei quali attinente al contrasto del progetto approvato con il PUC e in particolare con l'art. 71 FF1 comma 2 che consente la realizzazione di parcheggio pubblico solo se esso è funzionale al servizio stesso, mentre sarebbe preclusa in assoluto la possibilità di realizzare box destinati a parcheggi privati. Il secondo motivo di ricorso che veniva accolto riguardava un ulteriore contrasto con il PUC di Genova e, in particolare, con le disposizioni che consentono all'Amministrazione comunale di assentire i parcheggi solo dopo una verifica della loro compatibilità con l'ambiente e la linea architettonica esistente, previa comunque la preservazione delle essenze ad alto fusto e inibendo del tutto la creazione di nuovi parcheggi nelle zone alberate.

Gli altri motivi proposti con il ricorso (tra i quali la insufficienza e inadeguatezza del parere paesaggistico e ambientale) venivano ritenuti infondati o dichiarati inammissibili.

Avverso tale sentenza propone appello la società Parcheggi Sistema srl deducendo quanto segue.

Con riguardo al primo motivo di ricorso accolto dal TAR, il quale ha ritenuto che in tale area, sino a modifiche dello strumento urbanistico, il parcheggio privato sia incompatibile e il parcheggio pubblico possa essere ammesso solo se funzionale al servizio pubblico di parco o marginale ad esso, si deduce la totale natura pubblica dell'opera del parcheggio in questione, secondo giurisprudenza in termini. Si sostiene inoltre che la norma richiamata (art. 71) si riferisce solo ai parcheggi "non interrati privati", in quanto "il parcheggio pubblico interrato" non sottrae alcuno spazio al servizio pubblico situato in superficie.

Lo stesso PUC di Genova all'art. 43 comprende tra i servizi pubblici i parcheggi pubblici o di uso pubblico con funzioni di interscambio e di relazione, destinati a qualsiasi tipo di automezzi e veicoli.

La limitazione di cui all'art. 71 FF1.2 - che consente nel sottosuolo delle aree destinate a servizi vengano realizzati parcheggi privati, solo se realizzati contestualmente alla attuazione del servizio pubblico sovrastante - non troverebbe applicazione.

Con riguardo all'altro motivo accolto dal primo giudice - l'art. 71 FF1 del PUC impone di preservare le essenze ad alto fusto di pregio e esclude i parcheggi in corrispondenza di zone alberate - l'appellante sostiene la prevalenza (o integrazione) rispetto al PUC del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova, che consentirebbe anche la integrale riorganizzazione della dislocazione e della varietà delle alberature di alto fusto esistenti, mediante le necessarie operazioni di abbattimento e ripiantumazione sulla base di un progetto definitivo di assetto del verde esteso all'intera area; inoltre, i pareri della Soprintendenza hanno affermato come il progetto del verde fosse nella specie

molto approfondito, le condizioni del parco non erano ottimali e il progetto prevedeva la sistemazione dei filari degli alberi.

Si sono costituite con controricorso le originarie ricorrenti di primo grado, Italia Nostra Onlus e Legambiente Onlus, che chiedono il rigetto dell'appello deducendone la infondatezza (fino a pagina 32 del controricorso e appello incidentale), con riguardo ai due motivi di ricorso accolti in primo grado e avversati dall'appello principale. Per il resto, da pagina 32 a pagina 52 dell'appello viene proposto appello incidentale, richiamando i motivi (dal terzo motivo in poi) sviluppati nel ricorso di primo grado.

Tali motivi sono i seguenti: 1) violazione dell'art. 11, comma 9 delle norme di attuazione del P.T.C. P. che impone un progetto definitivo di assetto del verde esteso dell'intera area per le aree verdi strutturali di pausa e cornice; 2) il difetto di adeguata motivazione del parere della Soprintendenza, per i lavori su beni culturali storici e artistici; 3) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento nella scelta della localizzazione del parcheggio nel centro cittadino (censura dichiarata inammissibile dal TAR) nonché assenza della autorizzazione da parte della Soprintendenza per la concessione; 4) eccesso di potere per indeterminatezza dell'oggetto rispetto agli atti approvativi, eccesso di potere perché sarebbe necessaria una rimozione ogni 40 anni del terreno, mancanza di adeguata motivazione e valutazione dell'inquinamento atmosferico, violazione dell'art. 43 del PUC, dell'art. 71 FF8.1 (sulla preservazione delle essenze ad alto fusto), violazione delle prescrizioni della Soprintendenza; violazione delle norme del DPR 380 del 2001 concernente l'autorizzazione a realizzare il progetto definitivo e quello esecutivo, che trova il proprio presupposto nel primo.

Alla udienza pubblica del 16 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di appello si contesta la sentenza del TAR, sostenendo che nell'area in questione il parcheggio di cui all'approvato progetto sarebbe compatibile con le previsioni di piano: il parcheggio pubblico può essere ammesso solo se funzionale al servizio pubblico di parco o marginale e si deduce la totale natura pubblica dell'opera del parcheggio in questione, secondo giurisprudenza in termini richiamata.

Si sostiene, inoltre, che la norma richiamata (art. 71) si riferisca solo ai parcheggi non interrati "privati" e non anche a quelli "interrati ma pubblici", in quanto il parcheggio pubblico interrato non sottrae alcuno spazio al servizio pubblico situato in superficie.

Il primo giudice ha ritenuto che l'intervento in questione (314 posti auto a rotazione d'uso e 141 posti auto cedibili per tutta la durata della concessione) fosse in parte opera pubblica e in parte opera privata.

Con l'appello la società Sistema Parcheggi sostiene invece la natura per intero pubblica dell'opera, sicché non poteva ritenersi violata - perché non applicabile alla specie - la norma di cui all'art. 71 FF1.2, che consente parcheggi privati solo se interrati e solo se realizzati contestualmente all'attuazione del servizio pubblico sovrastante.

Il motivo, ad opinione del Collegio, è fondato, sia dovendosi ritenere completamente pubblica l'opera in questione sulla base della giurisprudenza costante di questo Consesso, sia sulla base di quanto disciplinato e previsto dall'articolo 71 FF1.2 del PUC di Genova, ritenuto violato dal TAR Liguria.

Come si desume da precedenti di questo Consesso, la costruzione di parcheggi deve ritenersi opera pubblica nel caso di parcheggi in *buona misura* pubblici, anche se una parte consistente (nella specie circa la terza parte) sia destinata a essere ceduta in concessione a privati, rispetto a circa due terzi destinati immediatamente a rotazione d'uso.

Ciò che rileva (secondo Consiglio di Stato, V, 3 ottobre 1992, n.939; Consiglio Stato, V, 15 marzo 2001, n.1514) è il profilo *teleologicamente pubblico* dell'opera costituito dalla destinazione della stessa per la collettività, così come rileva la riferibilità dell'opera pubblica al soggetto pubblico, ben ravvisabile anche quando essa non entri originariamente nel patrimonio dell'ente comunale, ma vi passi solo in un momento successivo.

Non trova inoltre applicazione la ulteriore limitazione di cui all'art. 71 FF1.2, che consente nel sottosuolo delle aree destinate a servizi la realizzazione di parcheggi privati, solo se realizzati contestualmente alla attuazione del servizio pubblico sovrastante - come detto, si tratta *in toto* di parcheggio pubblico - perché, in caso di area comunale la disposizione non è applicabile, in quanto l'opera è pubblica e non privata.

Con riguardo alla asserita contrarietà con le previsioni urbanistiche, ad opinione del Collegio non può ravvisarsi sussistente un contrasto del parcheggio pubblico (da ritenersi tutto pubblico e non solo in parte) in quella zona sulla base della previsione dell'art. 71 FF.1.2., che richiede che il parcheggio pubblico debba essere funzionale al servizio o marginale: infatti, il parcheggio pubblico interrato si pone proprio come *funzionale* al servizio pubblico di parco sovrastante.

Valc quindi la considerazione che anche il parcheggio pubblico interrato si propone di essere funzionale al servizio pubblico storicamente esistente del parco

dell'Acquasola; in secondo luogo, il parcheggio pubblico interrato non sottrae alcuno spazio al servizio pubblico caratterizzante in superficie; vale la ulteriore considerazione, di lettura sistematica delle norme di piano, che la normativa urbanistica disciplina soltanto i parcheggi privati interrati (non anche i parcheggi pubblici interrati), così come, al contrario, la limitazione funzionale deve ritenersi riguardare solo i parcheggi pubblici non interrati.

Lo stesso PUC di Genova all'art. 43 definisce, tra i servizi pubblici, i parcheggi pubblici o di uso pubblico con funzioni di interscambio e di relazione, destinati a qualsiasi tipo di automezzi e veicoli.

2. Con riguardo all'altro motivo di appello (che contrasta le conclusioni del secondo motivo del ricorso di primo grado, accolto dal primo giudice) relativo al dovere inderogabile, imposto dal PUC, di preservare le essenze ad alto fusto di pregio con esclusione dei parcheggi in corrispondenza di zone alberate, l'appellante società sostiene la prevalenza (o integrazione) rispetto al PUC del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova, che consentirebbe anche la integrale riorganizzazione della dislocazione e della varietà delle alberature di alto fusto esistenti, mediante le necessarie operazioni di abbattimento e ripiantumazione, sulla base di un progetto definitivo di assetto del verde esteso all'intera area.

Il motivo è fondato.

Come dedotto da parte appellante, la Provincia di Genova, non adeguatamente smentita, nel giudizio di primo grado ha dimostrato che la spianata dell'Acquasola "rientra tra le aree verdi strutturate di pausa e cornice" e che successivamente alla approvazione del PUC di Genova, risalente al 2000, con deliberazione del Consiglio Provinciale del 15 ottobre 2003, n. 47, è stata

approvata una variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che consente interventi di sostanziale riqualificazione dei parchi pubblici sulla base di un progetto definitivo di assetto del verde esteso all'intera area.

Dalla nota della Provincia di Genova del 3 agosto 2004, depositata in primo grado, si dice a proposito del progetto quanto segue: "propone la sostanziale ristrutturazione del parco come si presenta attualmente, finalizzata, oltre che alla realizzazione del parcheggio in sottosuolo, alla conservazione degli elementi vegetazionali di maggiore pregio e alla ricomposizione dell'assetto vegetazionale, per quanto possibile, operando attraverso azioni di sostituzione delle piante in cattivo stato di conservazione, di zollatura di alberature interessate dall'intervento, di reimpianto per quelle oggetto di abbattimento".

Nella conferenza di servizi risultante dalla nota del 19 aprile 2007, la Provincia conferma il precedente parere del 2004, osservando come il progetto esaminato, modificativo di quello solo parziale della Conferenza del 11.7.2003, limitato a una sola porzione di Parco, per quanto attiene agli aspetti vegetazionali e alla configurazione di superficie della Spianata, risulta non contrastare con i contenuti dell'art. 11 N.A. del PTCP, che al comma 9 prescrive che le operazioni di abbattimento e ripiantumazione (quindi consentite e non vietate in assoluto) devono essere effettuate sulla base di un progetto definitivo di assetto del verde esteso all'intera area.

Risulta pertanto da disapplicarsi, per antinomia o anche per integrazione da parte di norma urbanistica di rango superiore (quella del PTCP), la disposizione del PUC che prevedeva il divieto assoluto di abbattimento delle essenze di alto fusto.

3. A questo punto, una volta ritenuto legittimo l'operato delle autorità amministrative rispetto ai due motivi di censura che il giudice di primo grado aveva invece accolto, è doveroso esaminare l'appello incidentale, con il quale le due originarie ricorrenti, Italia Nostra e Legambiente, ripropongono i motivi dichiarati inammissibili o rigettati dalla sentenza di primo grado.

Rispetto a tale appello incidentale, con la memoria datata 4 giugno 2009, la società Sistema Parcheggio eccelsce la tardività per mancato rispetto del termine dimezzato (si tratta di approvazione di opera pubblica) di trenta giorni per la proposizione dell'appello incidentale, decorrente dalla notifica dell'appello principale, avvenuta in data 19 febbraio 2009; l'appello incidentale è stato consegnato dall'avvocato difensore all'ufficio postale in data 19 marzo 2009 ed è pervenuto ai destinatari nelle date del 23 marzo 2009, del 26 marzo 2009 (sarebbero decorsi più di trenta giorni).

Secondo la eccezione di tardività formulata, in caso di notifica effettuata direttamente dall'avvocato e non per il tramite dell'ufficiale giudiziario, non varrebbe il principio elaborato dalla Corte Costituzionale (n. 477 del 2002, n. 28 e 97 del 2004, n. 154 del 2005) sul principio della *scissione* tra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario.

Il Collegio osserva, al proposito, che allo stato la questione proposta con la eccezione non conta numerosi precedenti, ma che comunque si è ritenuto (TAR Campania Napoli, V, 27 gennaio 2009, n. 423) che la notifica (dopo la sentenza n. 477 del giudice delle leggi) si perfezioni per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o (anche) all'ufficio postale da parte dell'avvocato autorizzato a effettuare direttamente l'adempimento.

In ogni caso, si ritiene di prescindere da tale tipo di eccezione, per esaminare approfonditamente nel merito i riproposti motivi, che sono comunque da rigettare in quanto infondati, come si vedrà in prosieguo.

4. Il primo motivo di appello incidentale proposto consiste nella censura di violazione dell'art. 11, comma 9, delle norme di attuazione del P.T.C.P. che impone un progetto definitivo di assetto del verde esteso dell'intera area per le aree verdi strutturali di pausa e cornice.

Il motivo è infondato.

Come ha chiarito la Provincia di Genova dopo la approvazione di una variante di aggiornamento del Piano provinciale (delibera del Consiglio provinciale del 21 novembre 2003, n.121030), la società ha completamente rielaborato il progetto producendone uno nuovo che, a differenza del precedente, non si limitava all'area interessata dal parcheggio, ma riguardava l'intera area del Parco.

Prima la Provincia, con nota del 4 febbraio 2004 esprimeva una valutazione critica ("il progetto così come rielaborato... non risulta corrispondere... ancora..."); successivamente, con nota del 3 agosto 2004, il medesimo ente esprimeva il parere di piena conformità al Piano, in quanto riguardante la proposta di "sostanziale ristrutturazione del parco...finalizzata, oltre che alla realizzazione del parcheggio in sottosuolo, alla conservazione degli elementi vegetazionali di maggior pregio ed alla ricomposizione dell'assetto vegetazionale, per quanto possibile, operando attraverso azioni di sostituzione delle piante in cattivo stato di conservazione...".

Infine, la Provincia si è espressa in sede di Conferenza di servizi e con nota del 19 aprile 2007; pertanto, l'ente competente si è espresso compiutamente, con approfonditi pareri, in ben tre diverse circostanze (nel corso del 2003, nel corso

del 2004, nel corso del 2007), sulla base dei progetti esaminati e in particolare degli elaborati seguenti: "Progetto di riqualificazione del parco dell'Acquasola", Tav D bis "alberi in zollatura e loro futura sistemazione", Tav E "Sistemazione chiome a progetto, con descrizione puntuale degli interventi e delle essenze esistenti e di progetto".

In definitiva, la censura di violazione dell'art. 11, co. 9 su citato per assenza del progetto definitivo di assetto del verde esteso all'intera area è del tutto infondato.

5. Con altro motivo di appello incidentale si deduce che l'autorizzazione del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria non sarebbe stata adeguatamente motivata.

Anche tale motivo è del tutto infondato.

La Soprintendenza si è espressa in modo favorevole sul progetto in tre diverse occasioni (note del 18 giugno 2004, del 25 luglio 2005, del 27 febbraio 2008) e ha anche dettato prescrizioni relative all'assetto del giardino, alla struttura muraria circostante il parco, ai materiali da utilizzare, alla ubicazione degli accessi al parcheggio, alle griglie di aerazione, agli arredi del giardino, alle modalità di esecuzione dei lavori di scavo; la Soprintendenza ha partecipato altresì alla Conferenza di servizi del 4 maggio 2007 nel corso della quale ha espresso e ribadito il suo parere favorevole.

Dalla "Relazione Tecnica" del Ministero per i Beni e le Attività Culturali emerge la particolare attenzione dedicata al progetto in questione, considerato che il parere risulta espresso dopo una serie di "numerosi incontri e sopralluoghi", nel corso dei quali erano stati approfonditi tutti gli aspetti del progetto, erano state richieste "tutte le modifiche progettuali...che potessero

rendere la realizzazione della struttura compatibile con le esigenze di tutela monumentale del bene interessato... erano stati valutati gli esposti e le segnalazioni pervenuti".

La Relazione tecnica richiama le motivazioni sulle quali è stato fornito il giudizio positivo, fa richiamo alle "condizioni non ottimali del parco", alla "esigenza di sistemazione dei filari degli alberi".

Secondo la sopra citata Relazione tecnica, il parere ai sensi dell'art. 21 del codice 42/2004 "è stato rilasciato....sulla base di un progetto esaminato accuratamente".

In definitiva, ad opinione del Collegio, il motivo di appello incidentale con il quale si lamenta mancanza di adeguata istruttoria e motivazione del parere della Soprintendenza è del tutto infondato, sulla base della istruttoria effettivamente svolta, dei pareri resi, delle intervenute e rispettate prescrizioni, della relazione tecnica, dell'intero percorso procedimentale, sicchè le doglianze di inadeguatezza della motivazione si riduce a censura non suffragata dal riscontro documentale.

6. Con altro motivo di appello incidentale (pagine 37 e seguenti) si lamenta il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento nella scelta della localizzazione del parcheggio nel centro cittadino nonché assenza della autorizzazione da parte della Soprintendenza per la concessione.

Il motivo attinente alla localizzazione del parcheggio è stato dichiarato inammissibile dal primo giudice, che ha ritenuto che la scelta relativa alla localizzazione dovesse farsi risalire alle delibere remote (dal 2002 in poi, se non prima), sicchè le doglianze sarebbero state sollevate tardivamente.

Per inciso, il Collegio osserva che, a rigore, l'atto con il quale si autorizza la realizzazione dell'opera è l'approvazione del progetto definitivo e tale atto deve

considerarsi lesivo per coloro che se ne ritengano lesi e pertanto le formulate censure debbono essere esaminate in quanto tempestive; d'altronde, la scelta sulla localizzazione, se ritenuta risalente e da collegarsi a precedenti atti non solo a contenuto programmatico, avrebbe comportato la *anticipazione della soglia della lesività* e quindi la tardività anche per quanto riguarda la compatibilità urbanistica dell'intervento (in particolare con il sopra richiamato art. 71FF1.2).

Con la censura di eccesso di potere l'appello incidentale lamenta che la realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione produrrebbe il risultato di incentivare la penetrazione di autoveicoli privati nella parte centrale della città, con conseguente incremento del traffico veicolare, e cioè un risultato opposto a quello che si dovrebbe raggiungere.

Il Collegio ritiene infondata la dedotta doglianza.

A parte la considerazione che tale doglianza impinge nelle scelte dell'Amministrazione, notoriamente di lata discrezionalità, è illogica la censura che sostiene che dalla realizzazione di parcheggio pubblico interrato di numero consistente di posti deriverebbe intralcio al traffico, perché si creerebbe un incremento delle autovetture dirette verso il medesimo parcheggio (che, invece, ha come noto anche la funzione di decongestionare e regolare il traffico degli autoveicoli).

Allo stesso modo è del tutto infondata la censura riguardante la asscrita assenza di atto autorizzatorio della Soprintendenza, che invece nella specie è intervenuto, donendolo ravvisare nel positivo parere.

7. Sono del tutto infondati e da rigettare anche i motivi dell'appello incidentale con i quali si lamenta eccesso di potere sotto due profili: 1) l'indeterminatezza dell'oggetto dei provvedimenti approvati rispetto alle tavole

allegate; 2) la mancanza di adeguata considerazione che il piano di manutenzione prevedeva la necessità di rimozione del terreno sistemato ogni 40 anni.

Con riguardo al primo profilo, la doglianza è essa, a sua volta, talmente generica che non consente di valutarne la lesività asserita, a parte la considerazione che risultano ben chiari, in primo luogo agli originari ricorrenti di primo grado, il tenore, il contenuto e gli effetti degli atti autorizzatori alla realizzazione dell'opera, sicchè tale censura potrebbe trovare ingresso e positiva valutazione solo in caso di *effettiva incertezza* su tali profili, incertezza che nella specie non sussiste.

Con riguardo alla esigenza della necessaria periodica rimozione, tale profilo è anche esso stato esaminato dalle competenti Amministrazioni e risulta dalle tavole allegate al progetto; inoltre, come è evidente, pur valutato, esso riguarderà la successiva e futura manutenzione dell'opera e non la autorizzazione alla realizzazione attuale dell'opera.

8. Con altro motivo di appello incidentale si sostiene che sarebbe mancata la valutazione sull'inquinamento atmosferico derivante dal funzionamento del parcheggio.

Il motivo è infondato, sia perché la valutazione degli interessi ambientali è stata adeguatamente effettuata, considerando gli effetti positivi sullo stato del giardino del parco, sul decongestionamento del traffico, sul sistema di areazione, sui cavedi e così via, sia per l'assorbente considerazione che la valutazione degli interessi ambientali deve ritenersi globalmente effettuata, senza poter distinguere la incidenza su ogni singolo fattore ambientale (l'aria anziché il suolo, o peggio ancora, valutare l'effetto positivo per l'aria per il miglioramento del traffico ma non quello negativo per la presenza del parcheggio interrato).

9. I motivi di appello incidentale trattati a pagina 48 e seguenti dell'appello incidentale, debbono essere ugualmente respinti perché infondati.

Il primo motivo, consistente nella asserita violazione con le norme del PUC e nel richiamo alla esigenza di preservazione delle essenze di alto fusto, è già stato esaminato in occasione dell'accoglimento dell'appello principale.

E' infondato anche il motivo con il quale si lamenta la assenza assoluta del progetto definitivo, che, invece, in modo contraddittorio, in altra parte dell'appello incidentale si è ritenuto lesivo - quindi esistente - oltre che illegittimo.

10. Per le considerazioni sopra svolte, l'appello principale va accolto; va respinto l'appello incidentale; conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso proposto in primo grado.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

accoglie l'appello principale; respinge l'appello incidentale; conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado. Spese doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 giugno 2009, con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi LODI

Presidente f.f.

Antonino ANASTASI

Consigliere

Salvatore CACACE

Consigliere

Sergio DE FELICE

Consigliere, est.

Sandro AURELI

Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

IL SEGRETARIO

